



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 445 TFT 16 del 23 maggio 2023

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ed anche il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i successivi motivi, devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievole per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Riunione del giorno 23 maggio 2023

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Giampiero Santoro.
 E' presente il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

Procedimento n. 22/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG.

PAOLO CONTE (Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Città di Belpasso)

A.S.D. CITTA' DI BELPASSO

La Procura Federale con nota 22461/838 pfi 22-23/PM/mf ha deferito a questo Tribunale Federale: il sig. **PAOLO CONTE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Belpasso;

2.- la società **A.S.D. CITTA' DI BELPASSO**;

per rispondere:

- 1) il sig. **PAOLO CONTE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Belpasso:
- a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del C.G.S., per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, successivamente alla gara Calcio Furci – Città di Belpasso disputata il 19.3.2023 e valevole per il Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia, a mezzo di un "post" pubblicato in data 20.3.2023 alle ore 21.31 sulla "pagina" della società A.S.D. Città di Belpasso denominata "A.S.D. Città di Belpasso" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della citata gara; nel "post" appena indicato, in particolare, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: **“Accettiamo il risultato del campo noi del Città di Belpasso, amiamo lo sport ed i suoi verdetti, tuttavia, se mai dovessimo soccombere desideriamo farlo per le nostre incapacità tecniche e non per altro. Venerdì scorso quando abbiamo visto la designazione dell'arbitro Romano della sezione di Siracusa, consci che il "Signore" nutre dei dissapori personali verso alcuni dei nostri tesserati, avevamo dubbi sulla serenità dell'operato dello stesso; dubbi fondati dopo appena 5 minuti dall'inizio della gara con un'espulsione diretta nei confronti di un nostro giocatore per aver secondo il suddetto arbitro commesso un fallo di reazione, il nostro giocatore cadendosi sbilancia e con una gamba tocca probabilmente l'avversario in maniera fortuita ma chiaramente non volontariamente altrimenti sarebbe accaduto con un'altra veemenza; Il comportamento non sereno e provocatorio viene reiterato per tutta la durata della gara, cosa gravissima per un direttore di gara che dovrebbe essere superpartes per integrità quando invece oltre alle continue minacce ai nostri calciatori si avvicina verso la nostra panchina in quanto sollecitato da una frase del nostro mister che lamentava il continuo sanzionare i nostri giocatori con ammonizioni il "Signore" se così desidera essere chiamato, esordisce dicendo: "io almeno questo lo so fare, lei neanche questo!" mi sbaglierò ma un direttore di gara non dovrebbe commentare e fare apprezzamenti di nessun genere! Quando invece il nostro capitano lamenta la perdita di tempo nelle rimesse in gioco gli risponde dicendo: "Capitano vuoi pure il recupero?" Conclude la sua opera sanzionando il nostro capitano con un rosso (che non sta né in cielo né in terra) a 30 secondi dalla fine con risultato già definito per danneggiare la nostra squadra anche per la prossima giornata di campionato. Il tutto nelle proteste e nel caos finale, nelle proteste forse un po' "calde" da parte nostra (lo ammettiamo), e dopo aver minacciato di "farcela pagare" (ancora???) l'arbitro richiede l'intervento di una pattuglia dei carabinieri in quanto si sentiva "minacciato" e subito dopo quando noi chiediamo al padre dell'arbitro di allontanarsi dalla zona antistante gli spogliatoi (dove per regolamento non può stare) e col quale ci sono stati dei precedenti, quest'ultimo risponde facendoci segno con le tre dita e poi il dito davanti la bocca a dire "3-1 zitti e andatevene a casa" il tutto davanti a decine di testimoni! **Cosa che di fatto certifica la malafede dei personaggi in questione.** Concludiamo dicendo che nella giornata di venerdì avevamo prontamente avvisato per E-mail, con una lettera su carta intestata, gli Organi Competenti che **questa designazione era "da evitare" in quanto questa persona aveva dimostrato più volte in passato di nutrire una insana "antipatia" tanto da creare delle fratture insanabili con alcuni nostri tesserati e che quindi avrebbe arbitrato con pregiudizio e malafede, malafede che non ha tardato a dimostrare sin da subito.** Siamo delle persone per bene che amano il calcio e se dobbiamo perdere desideriamo perdere e fallire per le nostre incapacità tecniche o societarie, ma **ci disgusta perdere o fallire per il piacere altrui o di uno che sfrutta la sua mansione per vendicare frustrazioni personali.** Alla luce di questo, specie dopo che più volte abbiamo visto ignorare le nostre segnalazioni non credo avremo più voglia di continuare a fare sacrifici in futuro **specialmente quando vediamo gente così stuprare l'integrità di questo bellissimo sport!** Ci riserviamo inoltre di tutelarci nelle sedi opportune.**

2) la società **A.S.D. CITTA' DI BELPASSO**

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del C.G.S. di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Paolo Conte, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata la data dell'udienza per il 23.05.2023 le parti deferite, sebbene regolarmente avvisate, non sono comparse e non hanno spiegato alcuna difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Paolo Conte Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Città di Belpasso;

ammenda di € 600,00 a carico dell'A.S.D. Città di Belpasso a titolo di responsabilità diretta.

Con nota del 22.03.2023 il CRA Sicilia segnalava al Comitato Regionale Sicilia quanto pubblicato dall'A.S.D. Città di Belpasso sulla propria pagina Facebook il giorno 20.03.2023.

Dalla lettura di quanto pubblicato sulla pagina Facebook della deferita si evidenzia innanzitutto che quanto scritto viene definito "Comunicato Ufficiale" per cui non vi può esservi dubbio alcuno che il testo pubblicato sia comunque riferibile all'A.S.D. Città di Belpasso e che il relativo contenuto abbia un carattere offensivo nei confronti dell'arbitro che ebbe a dirigere la gara tra il Calcio Furci ed il Città di Belpasso.

Del contenuto del post, che, come detto, viene pubblicato con la dicitura "Comunicato Ufficiale" per cui lascia presumere che lo stesso sia riferibile al Presidente pro tempore che ha la rappresentanza dell'A.S.D. Città di Belpasso o quanto meno ne deve, comunque, rispondere per non averne impedito la pubblicazione.

In ragione di quanto sopra il deferimento va accolto e le sanzioni seguono come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'inibizione per mesi due a carico del Presidente Signor Paolo Conte;
- la sanzione dell'ammenda di € 450,00 a carico della Società A.S.D. Città di Belpasso.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 24/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI

TOMASI BIAGIO (Presidente di detta società all'epoca dei fatti)

FONTE SCAFFIDI ROSARIO (non tesserato ma svolgente attività federale per detta società)

GALATI PONTILLO SARDO GIOVANNI (calciatore non tesserato)

A.S.D. ROSMARINO

La Procura Federale con nota 25119/805/ pfi22-23/PM/ag ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) il sig. **Biagio Tomasi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosmarino;
- 2) il sig. **Rosario Fonte Scaffidi**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Rosmarino;
- 3) il sig. **Giovanni Galati Pontillo Sardo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aluntina;

4) la società **A.S.D. Rosmarino**;

per rispondere:

- 1) il sig. **Biagio Tomasi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosmarino:
 - a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosmarino, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Giovanni Galati Pontillo Sardo prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Rosmarino, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale di Serie C2 di Calcio a 5, nonostante lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Aluntina: Valdinisi Calcio – A.S.D. Rosmarino del 21.2.2023, Or.Sa. Promosport – A.S.D. Rosmarino del 28.1.2023, A.S.D. Rosmarino – Meriven Calcio a 5 del 4.2.2023 ed A.S.D. Melas – A.S.D. Rosmarino del 4.3.2023;
 - b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Rosmarino, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Galati Pontillo Sardo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle gare Valdinisi Calcio – A.S.D. Rosmarino del 21.2.2023 ed Or.Sa. Promosport – A.S.D. Rosmarino del 28.1.2023, entrambe valevoli per il Campionato Regionale Serie C2 di Calcio a 5;
 - c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosmarino, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rosario Fonte Scaffidi nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Rosmarino in occasione quantomeno della gara A.S.D. Rosmarino – Meriven Calcio a 5 del 4.2.2023, valevole per il Campionato Regionale di Serie C2 di Calcio a 5;

- 2) il sig. **Rosario Fonte Scaffidi**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.G.S. di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Rosmarino:
 - a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Rosmarino nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Galati Pontillo Sardo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione quantomeno della gara A.S.D. Rosmarino – Meriven Calcio a 5 del 4.2.2023, valevole per il Campionato Regionale Serie C2 di Calcio a 5;
 - b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Rosmarino, pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno della gara A.S.D. Rosmarino – Meriven Calcio a 5 del 4.2.2023 valevole per il Campionato Regionale Serie C2 di Calcio a 5;

- 3) il sig. **Giovanni Galati Pontillo Sardo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aluntina:
- a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Rosmarino, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Serie C2 Calcio a 5, senza averne titolo perché all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Aluntina: Valdinisi Calcio – A.S.D. Rosmarino del 21.2.2023, Or.Sa. Promosport – A.S.D. Rosmarino del 28.1.2023, A.S.D. Rosmarino – Meriven Calcio a 5 del 4.2.2023 ed A.S.D. Melas – A.S.D. Rosmarino del 4.3.2023;
- 4) la società **A.S.D. Rosmarino** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.
- a) per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Biagio Tomasi, Rosario Fonte Scaffidi e Giovanni Galati Pontillo Sardo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Fissata l'udienza dibattimentale per il 23/05/2023, le parti deferite, ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l'inibizione per mesi sei a carico del Presidente Signor Tomasi Biagio;
- l'inibizione per mesi tre a carico del Dirigente Signor Fonte Scaffidi Rosario;
- la squalifica per sei gare a carico del calciatore Sig. Galati Pontillo Sardo Giovanni;
- la sanzione dell'ammenda di € 450,00 e punti quattro di penalizzazione in classifica a carico della Società A.S.D. Rosmarino.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato, come meglio specificato in seguito.

Dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue: con nota del 13 marzo 2023 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale della Sicilia ha segnalato che il calciatore per averlo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Rosmarino, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Serie C2 Calcio a 5, senza averne titolo perché all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Aluntina: Valdinisi Calcio – A.S.D. Rosmarino del 21.2.2023, Or.Sa. Promosport – A.S.D. Rosmarino del 28.1.2023, A.S.D. Rosmarino – Meriven Calcio a 5 del 4.2.2023 ed A.S.D. Melas – A.S.D. Rosmarino del 4.3.2023.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati.

La consapevole partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati perché non tesserati o tesserati per altra società, squalificati, etc., costituisce una seria violazione ai principi di lealtà, correttezza, probità di cui all'art. 4, co. 1 C.G.S., nonché della specifica norma dell'art.32 del C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei.

La Corte Federale in particolare ha tenuto a precisare: *“Che lo schieramento di un calciatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue a prescindere dall'incidenza che tale violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo, nemmeno nel caso in cui il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non potendosi affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un calciatore che non avrebbe dovuto essere presente...In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato sportivo della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, nelle fasi e scontri di gioco, e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell'indebito utilizzo.*

Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c'è nemmeno la pressione di stampa o pubblico, la Giustizia Sportiva è l'unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli". Ciò premesso, ai fini sanzionatori, l'art. 44, co.5, C.G.S. stabilisce che tutte le sanzioni inflitte dalla Giustizia Sportiva devono avere carattere di effettività e afflittività.

Pertanto, la sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito in quanto la sua efficacia deterrente, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.

Di conseguenza, anche la società va sanzionata con punti di penalizzazione ed ammenda come da dispositivo.

Riguardo agli altri soggetti deferiti, a partire dal Presidente della società il cui status, secondo quanto affermato dalla C.F.A., *"si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che la figura di Presidente assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) e del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della società anche senza esserne tesserati).*

Infine, per quanto riguarda il calciatore e il dirigente che ha sottoscritto le distinte rispondono anch'essi dell'illecito disciplinare avendo l'obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti che l'Ordinamento Federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri calciatori in competizione.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale e la decisione a Sezioni Unite della CAF n.67/2022-2023, le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'inibizione per mesi cinque a carico del Presidente Signor Biagio Tommasi;
- l'inibizione per mesi due a carico del Dirigente sig. Rosario Fonte Scaffidi;
- la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Sig. Giovanni Galati Pontillo Sardo;
- la sanzione dell'ammenda di € 400,00 e punti quattro di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2022/2023, a carico della Società C.S.D. Rosmarino.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 maggio 2023

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA